

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

Seduta n. 298

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2006

Presidenza del presidente PONTONE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3761) Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* D'IPPOLITO (FI), relatrice	3

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3761) *Deputato MILANATO ed altri. – Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3761, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice D'Ippolito.

* D'IPPOLITO, *relatrice*. Il disegno di legge in esame reca i principi fondamentali della regolamentazione dell'attività di tintolavanderia.

Segnatamente, il disegno di legge n. 3761, approvato in sede legislativa dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, consiste in una vera e propria legge quadro, in materia di attività professionale di tintolavanderia, conformemente al dettato di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la disciplina delle professioni nell'ambito della legislazione concorrente, nel cui ambito – come è noto – le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato ovvero – in difetto – desumibili dalle leggi statali vigenti.

Va inoltre rilevato come tale disegno di legge contenga disposizioni volte a tutelare la concorrenza nel settore, introducendo una disciplina maggiormente univoca ed omogenea rispetto alla regolamentazione comunale ed alla legislazione regionale che non offrono, allo stato, quel grado di definizione e di certezza di comportamenti economici e dei relativi rapporti giuridici da tempo auspicato dagli operatori del settore.

Il comparto delle tintolavanderie appare infatti sempre più oggetto di forme di concorrenza sleale da parte degli operatori irregolari che comportano altresì un *vulnus* significativo al livello di professionalità e di qualità dei servizi erogati, nonostante le molteplici iniziative assunte dalla categoria degli operatori del settore per garantire più elevati *standards* di qualità, di professionalità e di correttezza.

Il disegno di legge in esame si compone di sette articoli, dei quali in particolare l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità del provvedimento riconducendo, come accennato, l'attività delle tintolavanderie al novero delle attività professionali, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione nonché, più in generale, alla iniziativa economica privata, cui l'articolo 41 della Carta fondamentale garantisce la piena libertà. Il disegno di legge è volto in particolare ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al

mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento.

L'articolo 2 reca la puntuale definizione della professione di tintolavanderia e prevede – al comma 2 – i requisiti essenziali dell'abilitazione professionale che ciascun responsabile tecnico deve possedere.

Viene poi demandato alle Regioni – previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni – il compito di definire i contenuti dei corsi e dei programmi, nel rispetto delle materie fondamentali previste al comma 5.

L'articolo 3, in tema di competenze regionali, attribuisce alle Regioni medesime l'adozione di norme dirette a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e la definizione dei criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative comunali, prevedendo altresì espressamente le finalità delle competenze regionali.

La Conferenza Stato-Regioni stabilisce i criteri di disciplina concernenti il regime autorizzativo per l'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti.

L'articolo 4 regola le modalità di esercizio dell'attività vietandone lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio e definendo altresì i criteri dei servizi di recapito e raccolta dei capi di vestiario per i quali – in ogni caso – deve essere resa nota mediante apposito cartello la sede dell'impresa ove è effettuata in tutto o in un parte la lavorazione. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, ferma restando la diligenza di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

L'articolo 5 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi svolge attività di tintolavanderia in assenza dei requisiti o in violazione dei principi ivi previsti, mentre l'articolo 6 prevede disposizioni transitorie nei confronti delle imprese già operanti regolandone l'adeguamento alla disciplina qui esposta entro il termine di tre anni.

PRESIDENTE. Propongo di fissare per le ore 17 di oggi, mercoledì 1 febbraio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.